

N. 202 del Reg.



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **OTTO** del mese di **NOVEMBRE**, nella sala delle sedute del Municipio, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
1 ACERBI	Giancarlo Giuseppe	SINDACO	X	
2 TESSARO	Anna	VICE SINDACO	X	
3 GRANELLO	Antonio Federico	ASSESSORE ANZIANO	X	
4 COCCO	Michele	ASSESSORE	X	
5 DE CAO	Tiziana	ASSESSORE	X	
6 PERUFFO	Ester	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita la Giunta a deliberare sul seguente:

OGGETTO

L.R. 3 NOVEMBRE 2017 N.39 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA": APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO ANNO 2022, DEFINIZIONE CRITERI AGGIUNTIVI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L.R. n.39 del 3/11/2017 ha riordinato la disciplina regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte delle Aziende territoriali A.T.E.R. e dei Comuni;

DATO ATTO che il 31/07/2018, con D.G.R. n.1119, la Regione Veneto ha approvato il Regolamento Regionale 10/08/2018, n.4 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, attuando la predetta L.R.39/2017 e disciplinando, nello specifico, l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, la predisposizione delle graduatorie, le modalità di assegnazione degli alloggi ed il calcolo del canone di locazione;

CONSIDERATO che si ritiene di poter fissare il periodo utile per la raccolta delle domande dal 14

(quattordici) novembre 2022 al 14 (quattordici) dicembre 2022;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del precitato Regolamento n.4/2018, il Comune deve stabilire annualmente la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all'art.30 della L.R.39/2017 (a favore dei richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il 35° anno di età, giovani coppie e nuclei familiari costituiti da un unico genitore con uno o piu' figli), nella misura massima dell'8% per ciascuna tipologia di utenti;

ATTESO che l'art.8 "Condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi" prevede i punteggi per la valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare e che il comma 4, di detto articolo, prevede che il Comune possa stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla L.R., con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

DATO ATTO che, a seguito delle assegnazioni alloggi avvenute nell'ultimo triennio, il numero dei richiedenti si è ridotto e che, nell'ultima graduatoria anno 2020, emerge che il numero di richiedenti che non hanno compiuto il 35° anno di età e giovani coppie è esiguo, rispetto a quello dei nuclei monoparentali, evidenziando quindi un particolare bisogno abitativo da parte di questi ultimi;

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, e considerata la media annua degli alloggi disponibili alle assegnazioni, di individuare le percentuali degli alloggi da destinare alle riserve – previste dall'art.30, comma 1, L.R.39/2017 - come segue:

- 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o piu' figli a carico;
- 7% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni alla data di pubblicazione del bando, o che contrarranno matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quanto stabilito dalla L. 20/05/2016 n.76;
- 6% a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che il Comune di Valdagno è stato definito, dalla Deliberazione del CIPE n.87 del 13/11/2003, pubblicata nella G.U. n.40 del 18/02/2004, "Comune ad alta tensione abitativa";

RILEVATA la presenza sul territorio valdagnese di nuclei familiari che beneficiano di contributi comunali di minimo vitale in quanto incapaci di far fronte, con le risorse familiari, anche a canoni di affitto di importo solitamente superiore a quelli di edilizia residenziale pubblica;

RITENUTO prioritario, per quanto sopra esposto, dare risposte abitative di edilizia residenziale pubblica ai predetti nuclei familiari, stabilendo le seguenti condizioni per le quali assegnare il punteggio da 1 a 8, di competenza del Comune, ai sensi dell'art.8, comma 4, del piu' volte citato regolamento Regionale n.4/2018:

- nucleo familiare che, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, abbia ricevuto dal Comune di Valdagno contributi di minimo vitale per almeno 2 bimestri: punti 1;
- richiedente che, alla data di pubblicazione del bando, risieda ininterrottamente nel Comune di Valdagno da almeno 2 anni: punti 1; da almeno 4 anni: punti 2; da almeno 6 anni: punti 4; da

almeno 8 anni: punti 6; da almeno 10 anni: punti 8;

DATO ATTO che i punteggi derivanti dal ricorrere delle suddette situazioni non possono comunque superare il totale di punti 8;

CONSIDERATO che quest'anno il Comune di Valdagno intende convenzionarsi con i CAAF per la raccolta delle domande Bando E.R.P. 2022;

DATO ATTO che hanno manifestato la loro disponibilità a stipulare la convenzione le seguenti sigle sindacali:

- C.A.A.F. CGIL NORDEST SRL – Punto Servizi C.G.I.L. Srl – P.IVA 02322450244 – Via Maganza, 92 Vicenza;

- CISL VENETO SERVIZI SRL – C.A.F. CISL TERRITORIO DI VICENZA, con sede legale in Mestre (VE), Via Piave, 7 e sede operativa in Vicenza, in V.le Carducci, 23 – COD.FISCALE: 04028230276;

RITENUTO di approvare lo schema di Bando di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2022, in allegato, disponendone la pubblicazione nel periodo dal 14 (quattordici) novembre 2022 al 14 (quattordici) dicembre 2022;

RITENUTO altresì di approvare lo schema di convenzione proposta dai suddetti CAAF per la raccolta delle domande bando E.R.P. 2022;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le competenze della Giunta comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare le percentuali degli alloggi da destinare alle riserve – previste dall'art.30, comma 1, L.R.39/2017 - come segue:

- 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico;

-7% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre 3 anni alla data di pubblicazione del bando, o che contrarranno matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quanto stabilito dalla L.20/05/2016 n.76;

- 6% a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

3. di stabilire le ulteriori condizioni in relazione a particolari fattispecie diverse da quelle previste

dall'art.28, comma 1, L.R.39/2017, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8, come segue:

- nucleo familiare che, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, abbia ricevuto dal Comune di Valdagno contributi di minimo vitale per almeno 2 bimestri: punti 1;
- richiedente che, alla data di pubblicazione del bando, risieda ininterrottamente nel Comune di Valdagno da almeno 2 anni: punti 1; da almeno 4 anni: punti 2; da almeno 6 anni: punti 4; da almeno 8 anni: punti 6; da almeno 10 anni: punti 8;

4. di dare atto che i punteggi derivanti dal ricorrere delle situazioni di cui al punto 3 non possono comunque superare il totale di punti 8;

5. di approvare lo schema di convenzione proposta dai seguenti CAAF che hanno manifestato la propria volontà a convenzionarsi con il Comune di Valdagno per la raccolta delle domande Bando E.R.P. 2022:

- C.A.A.F. CGIL NORDEST SRL – Punto Servizi C.G.I.L. Srl – P.IVA. 02322450244 – Via Maganza, 92 Vicenza;
- CISL VENETO SERVIZI SRL – CAF CISL TERRITORIO DI VICENZA, con sede legale in Mestre (VE), Via Piave, 7 e sede operativa in Vicenza, in V.le Carducci, 23 – COD. FISCALE: 04028230276;

6. di approvare lo schema di Bando di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) anno 2022, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendone la pubblicazione nel periodo dal 14 (quattordici) novembre 2022 al 14 (quattordici) dicembre 2022;

7. di incaricare l'Ufficio Servizi Sociali della pubblicazione del bando in parola, per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. anno 2022, all'albo pretorio *on-line* e sul sito *internet* del Comune, nei modi e nei termini previsti dal bando stesso;

8. di incaricare la competente dirigente di predisporre i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento.

* * *

Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Acerbi

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Foti



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DGSEV-68-2022 AD OGGETTO: L.R. 3 NOVEMBRE 2017 N.39 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA": APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO ANNO 2022, DEFINIZIONE CRITERI AGGIUNTIVI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE ANNO 2022

PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Addì, 8 novembre 2022

Il Dirigente

Firmato da Francesca Giro
Il 08/11/2022 (10:37:05)



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DGSERV-68-2022 AD OGGETTO: L.R. 3 NOVEMBRE 2017 N.39 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA": APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO ANNO 2022, DEFINIZIONE CRITERI AGGIUNTIVI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE ANNO 2022


PARERE

(art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 8 novembre 2022

Il Dirigente della Direzione Finanziaria

 Firmato da DAL TOSO
LORENZO
Il 08/11/2022 (12:24:30)



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La delibera di Giunta Comunale n. 202 del 08/11/2022 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Valdagno dal giorno 14/11/2022 al 28/11/2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la delibera diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del decreto stesso.

Lì, 14/11/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firmato da LIEVORE LAURA
Il 14/11/2022 (09:10:30)



COMUNE DI VALDAGNO

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022

Il Comune di Valdagno indice il presente bando di concorso per l'anno 2022 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Valdagno nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39 e definite con Delibera di Giunta Comunale n. del

Il Comune di Valdagno provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente (2021) sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. N. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- α) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- β) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- χ) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- δ) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- ε) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € **20.755,00** (aggiornato con Bur n. 32 del 28 febbraio 2022).
- φ) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati

componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando:

- caso in cui un componente del nucleo esce e cambia residenza dovrà essere rifatto l'ISEE (deve trovare corrispondenza il nucleo anagrafico con quello dichiarato nell'ISEE);
- se uno o più componenti del nucleo residenti col richiedente non intendono partecipare al bando, dovranno compilare un modulo apposta e allegare i propri documenti di riconoscimento, in questo caso, in sede di domanda, potranno essere tolte le persone che non intendono partecipare e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO;
- se partecipano al bando persone che rientrano nella fattispecie delle giovani coppie e non sono ancora conviventi, dovranno presentare i due ISEE più le eventuali rinunce alla partecipazione al bando delle altre persone presenti nei due nuclei.

Art. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti)

indicatore ISEE- ERP da € 0,00a € 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE- ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	punti da 5 punti a 1

b) presenza di persone anziane (punteggio massimo: 5 punti)

età compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
età oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza di persone con disabilità* (punteggio massimo: 5 punti)

presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi	punti 3
presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92	punti 5

(*) Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, verrà considerato il singolo valore più favorevole.

d) genitore solo con figli a carico

- per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli	punti 5

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti)

da 1 a 3 figli	punti da 1 a 3
oltre i 3 figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti)

da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
(punteggio massimo: 5 punti):

punti da 1 a 5

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018):

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5) alloggio antigienico*	punti 2

(*) Queste condizioni devono essere certificate dalla competente autorità competente per territorio, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate:

punti 12

c) mancaza di alloggio da almeno un anno*:

punti 14

(*) la mancaza di alloggio da almeno 1 anno DOVRA' essere specificatamente documentata

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018) - deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

ART. 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate dal giorno _____ al giorno _____ ed entro le ore _____ dell'ultimo giorno utile. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

ART. 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

La domanda pertanto può essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la Piattaforma Regionale con le seguenti modalità:

- Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale dei seguenti CAAF convenzionati:
 - C.A.A.F. CGIL NORDEST SRL – Punto Servizi C.G.I.L. Srl – P.IVA 02322450244 – Via Maganza, 92 Vicenza;
 - CISL VENETO SERVIZI SRL – CAF CISL TERRITORIO DI VICENZA, con sede legale in Mestre (VE), Via Piave, 7 e sede operativa in Vicenza, in V.le Carducci, 23 – COD: FISCALE: 04028230276 ;

- Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale **ATER di Vicenza**.

Per appuntamento presso il ATER telefonare allo 0444-223600, il servizio sarà attivo:

- le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00
- i pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

La raccolta delle domande avverrà presso l'URP in Via Battaglione Framarin n.6 – Vicenza, Si informa, inoltre, che sarà possibile l'accesso ad UN SOLO componente per nucleo familiare nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e munito di mascherina.

Il richiedente che si rivolga al CAAF convenzionato o all'ATER per la compilazione e caricamento dei propri dati nella piattaforma regionale, dovrà:

- sottoscrivere apposita delega per la compilazione della domanda, direttamente presso l'ufficio preposto*;
- essere munito di **marca da bollo da € 16,00**;
- Documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- ISEE in corso di validità;
- Per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- Autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- Per i proprietari di immobili: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018. Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

(*) La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**)
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione di dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- Per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*)
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

(**) documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016:

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento
- se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine > copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionali o impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale
- se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche e assistenziali da sostenere
- se infortunio > copia certificazione infortunio
- se decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito > copia certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito
- separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Valdagno che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla

scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

ART. 6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili. Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	95,00	3
6 o più	oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi)
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purchè la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della L.R. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve di seguito riportate, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari. Ai fini della presente procedura si richiama la Deliberazione di Giunta Comunale n.delche ha approvato le riserve per le finalità di cui alle lettere a, b) e c) dell'articolo 30 delle L.R. 39/2017.

ART. 7 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

ART. 8 – INFORMAZIONI

Per informazioni e scaricare i documenti necessari per presentare la domanda di bando consultare il sito <https://www.atervicenza.it/servizi-utenti-ater/bandilir39> o il sito <https://www.comune.valdagno.vi.it>

Data _____

F.to La Dirigente
(GIRO dott.ssa Francesca)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL
SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.**

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di nella sede Municipale del Comune di

Tra

Il Comune di (P. IVA) rappresentato da

E

Il CAAF/la Società Srl con sede in , Via C.F. e partita Iva , rappresentato da

PREMESSO

- Che la LR 39/2017 ed il regolamento regionale n.4 del 10/8/2018 disciplinano le modalità di assegnazione degli alloggi, di acquisizione dell'attestazione isee, i criteri di calcolo dell'ise-erp e isee-erp;
- che i comuni possono stipulare una convenzione con i CAF per affidare a quest'ultimo la raccolta e l'invio delle domande attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Veneto;
- che il comune deve preventivamente, ovvero prima dell'apertura del bando, abilitare il CAF nella piattaforma regionale, affinché quest'ultimo possa elaborare le domande;
- che il CAF prima di inserire l'istanza deve accertarsi che il richiedente sia in possesso di dsu e attestazione isee. Nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, dovrà prima provvedere alla compilazione della dsu e solo successivamente potrà fare richiesta per essere ammesso nelle graduatorie erp.
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal DPCM n. 159/2013, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- Che il CAAF Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. ;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che il DPCM n. 159/2013, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o

assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM n. 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, e può prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari;
- Che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del DPCM n. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Può altresì essere elaborata direttamente dal cittadino utilizzando la procedura web messa a disposizione dell'INPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

IL CAAF/la Società Srl si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sull'ISE e ISEE
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle domande di assegnazione alloggi di edilizia pubblica ERP.

In particolare, il CAAF/la Società Srl effettuerà:

- in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - qualora il cittadino fosse sprovvisto di dsu, assistenza alla compilazione ed invio della dichiarazione sostitutiva unica, consegna al cittadino dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS solo se il Caf ha acquisito specifico mandato fornito dal cittadino;
- in relazione al punto B:
 - 1) l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - 2) la verifica dell'attestazione INPS, su apposito mandato fornito dal cittadino, relativa all'ISEE ORDINARIO o ISEE corrente privo di omissioni e difformità ed in corso di validità o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS e rilascio al soggetto dell'attestazione ISEE non appena verrà messa a disposizione dall'INPS;
 - 3) la compilazione della domanda e la stampa della stessa, tramite accreditamento nel portale della regione veneto. Tale compilazione necessita anche dell'acquisizione tramite scansione di alcuni documenti a corredo della domanda e indicati nel bando, nonché evidenziati nella piattaforma. Il portale garantisce la trasmissione diretta al protocollo generale del Comune.
 - 4) l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

ARTICOLO 2

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì, l'orario di apertura degli sportelli operanti;

ARTICOLO 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 4

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAAF /la Società Srl opererà (in proprio) o (tramite la seguente società di servizio: Srl);

ARTICOLO 5

Il CAAF Srl, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al punto A sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune per le attività di cui al punto B riconosce un compenso pari a Euro 30,00 più IVA per ogni domanda elaborata, anche se non trasmessa.

Il CAAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel comune.

ARTICOLO 7

Il pagamento dei compensi di cui al punto 6 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha una durata limitata al bando ERP 2022. Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune.

ARTICOLO 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

li

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAAF

Letto, approvato e sottoscritto.

